

statuto dell'associazione

"#ancoramici – Centro di Negoziazione Familiare"

Associazione di Promozione Sociale

ART. 1) (Denominazione – Sede – Durata)

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "*#ancoramici – Centro di Negoziazione Familiare*", di seguito indicata come Associazione, con sede legale presso lo Studio Legale Vaccaro, in Alessandria, via Legnano n. 44, con durata illimitata. E' facoltà del Consiglio Direttivo cambiare l'ubicazione della sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea. L'Associazione comunicherà tempestivamente qualsiasi trasferimento della sede legale agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. Su delibera dell'Assemblea potranno essere istituite sedi operative su tutto il territorio nazionale. L'Associazione "*#ancoramici – centro di Negoziazione Familiare*" ha un brand, "*byebyecupid*" (logotipo composto da tre elementi: a) una scritta centrale "*bye bye cupid*", disegnata con l'ausilio del font *impact*; b) una scritta inferiore "*centro di Negoziazione Familiare*", disegnata con l'ausilio del font *simmei*; c) un cupido stilizzato con faretra in basso a destra), che richiama gli scopi e le finalità che la medesima persegue. Detto *brand*, nonché le specifiche modalità operative, sono state registrate presso la Camera di Commercio di Alessandria in data 28/04/2017 e protette nel rispetto della legislazione in materia di marchi, brevetti e opere dell'ingegno. Sempre per agevolare il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, se necessario, dotarsi di altri *brand*, su iniziativa del Consiglio Direttivo, che potranno essere a loro volta registrati a cura del Presidente. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e s'ispira altresì ai principi della Legge n. 383 del 7/12/2000 e della Legge Regionale n. 7 del 7/02/2006. Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione saranno disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 2) (Finalità)

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di favorire la collaborazione tra avvocati, psicologi-
psicoterapeuti, mediatori familiari ed esperti finanziari allo scopo di diffondere la cultura della Pratica
Collaborativa quale processo alternativo di risoluzione dei conflitti, con particolare riguardo ai conflitti
familiari, anche allo scopo di dare piena attuazione alla normativa sulla negoziazione assistita di cui
alla Legge n. 162 del 10 novembre 2014 e alla successiva legislazione in materia di c.d. "divorzio
breve" e unioni civili. Dette finalità verranno perseguite anche attraverso l'approfondimento del Diritto
di Famiglia e Minorile, con riferimento a problematiche quali: separazioni personali dei coniugi,
divorzio, modifica delle condizioni di separazione, procedure divorzili internazionali, mediazione
culturale, unioni civili, riconoscimento dei matrimoni contratti all'estero anche tra persone dello stesso
sesso, accordi di convivenza, patti prematrimoniali, trust e patti di famiglia, amministrazione di
sostegno e successioni, testamento biologico, violenza endofamiliare, stalking, ludopatie, procedure di
adozione e affidamento anche internazionali, procedure di riconoscimento e disconoscimento di paternità e
limitative o ablativo della responsabilità genitoriale, problematiche in materia di filiazione naturale,
nonché tutte quelle attività psicologiche necessarie alla formazione/crescita personale e alla
prevenzione dei comportamenti antisociali come il bullismo (anche attraverso la collaborazione con
professionisti specializzati nel settore dello sport e del benessere, nonché della difesa personale).

ART. 3) (Attività)

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 2, l'Associazione opera attraverso la quotidiana sensibilizzazione
dell'utenza dei servizi legali e psicologici, anche ricorrendo a corsi di formazione e di aggiornamento
specialistico, seminari, attività finalizzate a favorire la crescita personale, giornate di studio,
conferenze, convegni ed ogni altra forma di comunicazione, pubblicazioni periodiche anche online
comprese, nonché servendosi di siti internet e social network quali Facebook, Twitter e Instagram.
Inoltre l'Associazione, mediante specifica deliberazione del Consiglio Direttivo, può:

a) somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni pubbliche ai sensi dell'art. 31,
comma 2, della Legge n. 383/2000;

- b) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- d) svolgere tutte quelle altre attività necessarie e utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4) (Tipologia dei soci e acquisto della qualità di socio)

All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto. Il numero dei soci è illimitato. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa. I soci possono essere:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci onorari;
- d) Soci sostenitori.

Sono soci fondatori i soci risultanti dall'atto costitutivo dell'Associazione culturale del 20/03/15 *#ancoramici – Centro di Negoziazione Familiare*. Su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera dell'Assemblea potranno essere ammessi soci ordinari con diritto di voto. Per il perseguimento delle finalità associative, sempre su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera dell'Assemblea, potranno essere nominati, previa accettazione, soci onorari, scelti fra coloro i quali si saranno segnalati per particolari meriti conseguiti in relazione alle attività dell'Associazione e alle finalità che la medesima persegue: i medesimi potranno anche non essere avvocati, psicologi-psicoterapeuti o mediatori familiari, non saranno tenuti al versamento delle quote associative e potranno partecipare ai lavori dell'Assemblea ed avere diritto di voto, previa richiesta, su delibera del Consiglio Direttivo.

Saranno soci sostenitori tutti gli utenti dei servizi legali e psicologici che vorranno contribuire volontariamente all'Associazione con dazioni liberali e/o donazioni e tutte le persone giuridiche e le persone fisiche che, pur non esercitando la professione di avvocato, psicologo-psicoterapeuta, mediatore familiare o esperto finanziario, intendano sostenere l'attività dell'Associazione finanziandola attraverso contribuzioni liberali, anche finalizzate allo svolgimento di specifici progetti. Detti soci, che saranno tali per un anno dal momento del conseguimento del relativo *status*, e potranno partecipare ai lavori dell'Assemblea ed avere diritto di voto, previa richiesta, su delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 5) (Diritti – Doveri – Esclusione – Decadenza - Recesso)

Tutti i soci avranno il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione secondo i criteri dettati dal presente Statuto. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie. I soci dovranno tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con i terzi. I soci avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, laddove adottati, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci, ad esclusione dei soci sostenitori, potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, nel rispetto del principio del voto singolo e della piena sovranità dell'assemblea. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, qualora approvate dall'Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo. Ferma restando la possibilità di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il socio potrà venire escluso su delibera dell'Assemblea per mancato rinnovo dell'adesione anche per *facta concludentia*, per morosità o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, o derivanti da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, oppure che offendano l'onore o il decoro dei singoli soci e degli

organi statutari, nonché per inadempienza o disinteresse conclamato nei confronti dell'attività sociale. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perderà ogni diritto al patrimonio sociale e alle quote versate.

ART. 6) (Quote associative)

I soci ordinari dovranno corrispondere, entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione della relativa delibera, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale.

ART. 7) (Organi)

Alle attività ed al funzionamento dell'Associazione sono preposti i seguenti organi:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Presidente;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Segretario;
- e) Tesoriere;
- f) Collegio dei Proviriviri.

ART. 8) (Assemblea)

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori ed ordinari, nonché dai soci onorari e straordinari alle condizioni di cui all'art. 4. E' l'organo deliberante dell'Associazione. Compiti dell'Assemblea sono: a) approvare annualmente il rendiconto economico consuntivo relativo all'anno precedente; b) deliberare annualmente sul bilancio preventivo per l'esercizio successivo; c) deliberare sull'ammissione di nuovi soci nonché sull'esclusione dei soci; d) deliberare sull'assunzione di eventuale personale dipendente e sull'ammissione di stagisti o tirocinanti; e) proporre argomenti di studio e di ricerca d'interesse per l'Associazione; f) eleggere, ogni tre anni, i componenti del Consiglio Direttivo, nel numero di 3, il

Segretario, il Tesoriere ed il Collegio dei Proviviri, nel numero di 3; g) deliberare sulle modifiche del presente Statuto; h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare il liquidatore; i) deliberare sull'eventuale spostamento della sede legale; j) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento dell'Associazione; k) deliberare su ogni altro argomento riguardante l'attività sociale su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente; può essere altresì convocata su richiesta di almeno la metà dei soci. L'Assemblea viene convocata a mezzo di lettera raccomandata, lettera-fax, pec, posta elettronica oppure tramite sms o servizi di messaggistica equipollenti, di norma almeno 15 giorni prima della data fissata e almeno 3 giorni prima nel caso di urgenza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo ove si terrà l'Assemblea. L'Assemblea è valida quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi; sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se riportano la maggioranza semplice dei votanti (la metà più uno). E' fatta salva la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti per deliberare l'ammissione di ogni nuovo socio ordinario e per deliberare le modifiche al presente Statuto, nonché per approvare il Regolamento dell'Associazione. Occorrerà invece l'unanimità dei votanti per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. Ogni socio ha diritto a un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta, che dovrà essere fatta pervenire al Consiglio Direttivo in anticipo sulla data fissata per l'Assemblea. Nessun socio può rappresentare per delega più di altri 3 soci. Nel caso di parità dei voti prevarrà il voto del Presidente. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente. Delle discussioni e delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto verbale, a cura del Segretario dell'Associazione e il medesimo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene successivamente trasmesso per copia ai soci che hanno partecipato all'Assemblea personalmente o per delega.

ART. 9) (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle delibere degli stessi. Nomina il Vicepresidente, scegliendolo tra i componenti del Consiglio Direttivo. In caso d'impedimento del Presidente le sue funzioni vengono temporaneamente assolve dal Vicepresidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ART. 10) (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea ed attende allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'Associazione. Nel rispetto del principio della parità di genere, qualora il Presidente sarà uomo il Vicepresidente sarà donna e viceversa. Il Consiglio Direttivo: a) nomina tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione per il triennio in corso, il quale designa, scegliendolo tra gli altri due componenti, il Vicepresidente; b) attua le deliberazioni dell'Assemblea; c) convoca il Collegio dei Probiviri, su richiesta di almeno 2 soci; d) delibera l'esecuzione di tutti gli atti necessari ed opportuni ai fini del conseguimento degli scopi sociali; e) propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi soci; f) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Regolamento dell'Associazione; g) prepara il bilancio preventivo e predispone il rendiconto consuntivo che saranno presentati all'approvazione dell'Assemblea, in ciò coadiuvato dal Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente una volta all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 dei componenti. Il Consiglio Direttivo viene convocato a mezzo di lettera raccomandata, lettera-fax, pec, posta elettronica oppure tramite sms o servizi di messaggistica equipollenti, di norma almeno 15 giorni prima della data fissata e almeno 3 giorni prima nel caso di urgenza. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, nel caso d'istituzione del relativo registro, redatti dal Vicepresidente e

sottoscritti dal medesimo e dal Presidente, che presiede anche la riunione, vengono conservati agli atti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo ed adotta tutti i provvedimenti necessari, convocando quanto prima possibile il Consiglio Direttivo per la loro ratifica.

ART. 11) (Segretario)

Il Segretario ha compiti amministrativi, quali la tenuta dei libri sociali e la registrazione delle Assemblee. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e sottoscrive il verbale insieme al Presidente. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta dei libri dei verbali delle Assemblee, nonché del libro dei soci. Il Segretario svolge il compito di coordinatore per le seguenti funzioni: collabora con il Presidente e con il Vicepresidente all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci e cura l'andamento dell'attività e delle iniziative dell'Associazione. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ART. 12) (Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione della cassa e la contabilità dell'Associazione, inclusa la riscossione delle quote associative. Redige l'inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le deliberazioni e le indicazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, prepara i bilanci annuali che, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, vengono sottoposti all'Assemblea dei soci. Qualora dette attività vengano delegate ad un commercialista di fiducia dell'Associazione, il Tesoriere avrà il compito di vigilare relazionandosi con il medesimo. Il Tesoriere, altresì, può svolgere tutte le attività amministrative che il Presidente intenderà delegargli, conferendogli i relativi poteri di firma: in

particolare è autorizzato all'apertura e alla chiusura di conti correnti e alla connessa attività di gestione finanziaria. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ART. 13) (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto dei principi di risoluzione non contenziosa delle controversie nei quali l'Associazione si riconosce, decide in modo inappellabile sulle vertenze tra uno o più soci sorte nell'ambito dell'Associazione, proponendo al Consiglio Direttivo i provvedimenti disciplinari ritenuti adeguati. L'esecuzione di detti provvedimenti sarà a cura del Presidente. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei Probiviri è convocato su iniziativa del Consiglio Direttivo, elegge al proprio interno il Presidente, il quale presiede i lavori del Collegio. Il Collegio dei Probiviri si riunisce, altresì, a richiesta di almeno la metà dei soci. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno 2 dei suoi componenti. Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza e, prima di ogni decisione, deve assumere il parere (non vincolante) dei soci fondatori.

ART. 14) (Il patrimonio e le entrate)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote e contributi degli aderenti e di privati; b) contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzate alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione; c) erogazioni liberali di associati e di terzi; d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; e) eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario; f) proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione; g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi; h) dai proventi del c.d. 5 x 1000; i) da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata

dall'Associazione. L'Assemblea delibererà eventuali versamenti straordinari in relazione a specifiche iniziative delle quali l'Associazione intenderà farsi promotrice. E' vietata l'assegnazione ai soci di utili, resti di gestione, fondi o di qualunque capitale o accantonamento. L'Associazione potrà compiere qualsiasi altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi, a condizione che siano direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dall'art. 87, comma 4, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale ed in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali. I prodotti dell'eventuale *merchandising* (inteso in senso atecnico) non potranno essere venduti ma saranno distribuiti gratuitamente per dare la massima diffusione possibile alle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 15) (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione. I bilanci prima dell'approvazione resteranno per 7 giorni depositati presso la sede legale per poter essere consultati da ogni socio che abbia diritto di voto.

ART. 16) (Scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre associazioni con finalità analoghe.

ART. 17) (Controversie)

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci avente ad oggetto l'esecuzione o l'interpretazione del presente Statuto si dovrà attivare la procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010.

ART. 18) (Modifiche allo Statuto e norma di chiusura)

Il presente Statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno però essere modificati le finalità dell'Associazione. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, della Legge nazionale n. 383/2000, della Legge Regionale n. 7/2006 e le ulteriori disposizioni di Legge vigenti.